

## COMUNE DI PILA – PROVINCIA DI VERCELLI

### NOTA INTEGRATIVA

#### Allegato al Bilancio di previsione 2025-2027

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del D.lgs. 118/2011, la "Nota Integrativa" indica quanto segue:

- 1) Criteri di valutazione adottati per gli stanziamenti del FCDE: vedi **allegato 1**.
- 2) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti da legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **vedi allegato 2**.
- 3) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **non sono previsti utilizzi**.
- 4) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili: Vedi **allegato 3**
- 5) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi: **non sussiste la fattispecie**.
- 6) Elenco delle garanzie prestate a favore di Enti: **non sussiste la fattispecie**.
- 7) Oneri e impegni stanziati in bilancio per strumenti finanziari derivati: **non sussiste la fattispecie**.
- 8) Elenco propri enti ed organismi strumentali: **non sussiste la fattispecie**.
- 9) Elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale: Vedi **allegato 4**
- 10) Altre informazioni riguardanti le previsioni: si rimarca quanto detto all'interno del D.U.P.S. in merito alla previsione delle entrate e alle manovre di fiscalità locale.

Si riporta comunque di seguito una sintesi delle entrate e dei Fondi/Accantonamenti:

#### ENTRATE TRIBUTARIE

Il disegno di legge di bilancio 2020 ha abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui al comma 639, dell'art. 1 della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che resta in vita ed in via autonoma.

L'IMU ha accorpato quindi la TASI e il regolamento della nuova imposta unica è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 24.06.2020.

Vengono determinate nuove aliquote per l'anno 2025 come di seguito riportate:

|                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         | 0,4%                                                                         |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI                                                                           |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                | 0%                                                                           |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       | 1,06%                                                                        |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         | 1,06%                                                                        |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | 1,06%                                                                        |

L'IMU sarà anche per il 2025 una delle fonti principali di entrate per questo Ente ed è stata stimata, nelle previsioni anno 2025, in €. 156.000,00.

#### ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'attività di recupero evasione tributaria viene gestita direttamente all'interno del Comune.

Le entrate relative all'attività di controllo sono previste per l'anno 2025 in:

- RECUPERO EVASIONE IMU Euro 2.500,00
- RECUPERO EVASIONE TASI Euro 1.000,00
- RECUPERO EVASIONE TARI Euro 500,00

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota dell'Addizionale IRPEF rimane invariata: 0,3%. Lo stanziamento previsto per l'anno 2025 è di Euro 7.000,00.

#### TARI (Tassa rifiuti)

La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in base al piano finanziario definito ogni anno in sede di approvazione del bilancio.

L'art 3 c. 5 quinquies del D.L. 228/2021 (decreto milleproroghe), così come convertito nella legge 22.02.2022 n. 15, ha fissato, a partire dal 2022, al 30 aprile di ogni anno il termine di approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI, separandolo quindi rispetto a quello previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Si provvederà pertanto a redigere il Piano Finanziario e a stabilire le tariffe del tributo entro tale termine di legge.

Lo stanziamento si attesta per l'anno 2025 nell'importo di euro 71.850,00, previsto sulla base dei dati contenuti nel PEF 2022-2025 revisione intrapiano anno 2024 predisposto e validato dal C.O.VE.VA.R. in data 17.04.2024.

## **TRASFERIMENTI CORRENTI**

Il Titolo II dell'Entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti.

A seguito dell'avvio del Federalismo Fiscale avvenuto a partire dal 2011, tutti i trasferimenti statali sono stati fiscalizzati.

Il Comune non fruisce più dei trasferimenti dello Stato per Fondo di solidarietà ma, al contrario, contribuisce all'alimentazione dello stesso attraverso l'applicazione delle imposte comunali. (IMU).

Tra le voci del titolo secondo dell'entrata, si evidenziano i seguenti trasferimenti:

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Contributo dello Stato per gli interventi dei Comuni<br>(ex Fondo Sviluppo Investimenti) | Euro 13.875,00 |
| - Contributo indennità Amministratori                                                      | Euro 12.345,00 |
| - Contributo FSC per asili nido                                                            | Euro 7.669,00  |
| - Contributo centri estivi (stimato)                                                       | Euro 150,00    |
| - Altri contributi correnti dello Stato                                                    | Euro 700,00    |
| - Assegnazione risorse art.1 c.508 L.213/2023                                              | Euro 2.770,00  |
| - Contributo regionale (Annualità mutuo)                                                   | Euro 5.500,00  |
| - Rimborso dallo Stato per consultazioni elettorali                                        | Euro 3.800,00  |

## **ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

In questo titolo rientrano tutti i proventi dei servizi forniti dal Comune, i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del Comune ed i rimborsi da parte di altri Enti o da privati.

Le entrate sono state previste nell'ambito del trend storico, senza scostamenti di grande rilievo.

Nel corso dell'anno 2021 è stato approvato il Regolamento che istituisce il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma da 816 e seguenti, della Legge 27/12/2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Si riepilogano di seguito le entrate che finanziano spese in conto capitale nel triennio 2025/2027:

|                                           |      |          |      |      |          |      |      |          |
|-------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|
| - Proventi da concessioni edilizie OO.UU. |      |          |      |      |          |      |      |          |
| 2025                                      | Euro | 5.000,00 | 2026 | Euro | 5.000,00 | 2027 | Euro | 5.000,00 |

## **ACCENSIONI DI PRESTITI**

Nel corso delle annualità 2025/2026/2027 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

## **FONDI ED ACCANTONAMENTI**

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.

3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La Legge di Bilancio 2018 ha definito nuove disposizioni sul F.C.D.E.; con il comma 882 dell'articolo 1 che cita:

Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» vengono mitigate le percentuali di saturazione obbligatoria dello Stanziamento di Bilancio atto a soddisfare il processo di calcolo dell'Accantonamento al F.C.D.E.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. **Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbiae difficile esazione.**
2. **calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che non vi sono state modifiche sostanziali nell'andamento degli incassi delle entrate tributarie nell'ultimo quinquennio. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti, sono stati analizzati voce per voce e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. **determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a Rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Il F.C.D.E. a bilancio 2025-2027 è stato calcolato utilizzando il metodo ordinario con la media sul rapporto accertato/riscosso nel quinquennio 2019/2023 secondo la seguente formula:

**(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) : accertamenti esercizio X**

In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio:

### Importo stanziato in Bilancio

| Annualità | Quota | Importo      |
|-----------|-------|--------------|
| 2025      | 100 % | €. 10.037,00 |
| 2026      | 100 % | €. 9.549,00  |
| 2027      | 100 % | €. 9.591,00  |

Si specifica altresì che dal calcolo del fondo in parola, sono state escluse alcune voci che per propria natura non sono soggette a dubbia o difficile esazione. A seguire il dettaglio delle voci dal quale si evince che dal calcolo sono stati esclusi i trasferimenti da Enti oltreché i proventi dalle concessioni edilizie che sono accertate contestualmente al rilascio del titolo che presuppone il pagamento dei diritti a monte per il rilascio stesso.

| Codice | Voce | Cap | Art | Descrizione                                                                           | Previsione 2025 | Previsione 2026 | Previsione 2027 | Note                                          |
|--------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 10101  | 1001 | 2   | 1   | IMU - L.160/2019                                                                      | 156.000,00      | 156.000,00      | 156.000,00      | Accertamento per cassa                        |
| 10101  | 1020 | 1   | 1   | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                                                            | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        | Accertamento per cassa                        |
| 20101  | 2003 | 2   | 1   | CONTRIBUTI DALLO STATO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) | 13.875,00       | 6.935,00        | 0               | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |
| 20101  | 2008 | 1   | 1   | CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                  | 12.345,00       | 12.345,00       | 12.345,00       | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |
| 20101  | 2010 | 1   | 1   | ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO                                                 | 700             | 700             | 700             | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |
| 20101  | 2010 | 11  | 1   | FONDO PER CENTRI ESTIVI - D.L. 73/2021                                                | 150             | 150             | 150             | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |
| 20101  | 2010 | 13  | 1   | FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 449 LETT. D SEXIES L. 232/2016)                  | 7.669,00        | 7.669,00        | 7.669,00        | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |
| 20101  | 2010 | 17  | 1   | ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ART 1 COMMA 508 L N 213 DEL 2023 (DM 23 LUGLIO 2024)       | 2.770,00        | 2.810,00        | 2.795,00        | Trasferimento da parte di altro ente pubblico |

|       |      |   |   |                                                                                   |          |          |          |                                                              |
|-------|------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 20101 | 2012 | 1 | 1 | RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | Trasferimento da parte di altro ente pubblico                |
| 20101 | 2055 | 1 | 1 | CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PILA-FAILUNGO (ANNUALITA' MUTUO)   | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Trasferimento da parte di altro ente pubblico                |
| 30100 | 3001 | 1 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                             | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo |
| 30100 | 3002 | 1 | 1 | PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E CAPITOLATI NONCHE' PER VISURE CATASTALI | 25       | 25       | 25       | Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo |
| 30100 | 3003 | 1 | 1 | PROVENTI DA RILASCIO C.I.E.                                                       | 500      | 500      | 500      | Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo |
| 30100 | 3004 | 1 | 1 | DIRITTI PER IL RILASCI CARTE DI IDENTITA'                                         | 150      | 150      | 150      | Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo |
| 40500 | 4035 | 1 | 1 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE                                     | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Accertamento in funzione dell'effettiva emissione del titolo |

## ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

### ***Rinnovi contrattuali***

Considerato che in data 16/11/2022 è stato siglato il rinnovo del CCNL enti locali per il triennio 2019-2021 e che già nel corso dell'esercizio 2022 si evidenzia la vacanza contrattuale, si ritiene necessario stanziare idoneo fondo sul bilancio di previsione 2025-2027 opportunamente dimensionato al fine di prevedere l'adeguamento che si presume sia aggiornato nel triennio in questione.

In via cautelare e prudentiale lo stanziamento per il triennio è stato valutato in una percentuale costante rispetto all'ammontare della spesa totale prevista calcolata sul tabellare attualmente in vigore pari a circa il 3,00%.

### ***Accantonamenti oneri futuri – fondo spese per indennità fine mandato***

Per tale fattispecie è stato previsto di accantonare il trattamento di fine mandato del Sindaco pari ad una mensilità effettivamente corrisposta annualmente.

### ***Fondo rischi oneri futuri***

Lo stanziamento riguarda una valutazione di tipo statistico relativo all'ammontare dei tributi erroneamente versati all'Ente in corso d'esercizio, ma non formalizzati da alcun atto riferito a richieste pervenute all'Ente.

### ***Fondo a titolo ulteriore contributo alla finanza pubblica DDL Bilancio 2025-2027***

Considerato che alla data del presente documento è in corso di valutazione da parte degli organismi centrali il Disegno di Legge Bilancio dello Stato 2025-2027 e che in esso è previsto all'art. 104 che per gli anni dal 2025 al 2029 gli Enti concorrano alla finanza pubblica mediante un fondo di accantonamento specifico, dato atto altresì che non sono stati definiti i dati specifici per i singoli comuni, si è ritenuto opportuno stimare preventivamente l'importo del fondo in questione rapportando il medesimo a quanto determinato a titolo di spending review di cui all'art. 1 c. 533 L. 30.12.2023 n. 213.

### ***Fondo rischi oneri futuri derivanti da contenziosi***

L'Ente non ha rilevato situazioni per le quali si potessero verificare potenziali oneri derivanti da contenziosi in quanto sia nel corso dell'esercizio 2024 sia in quelli precedenti non si sono attivati procedimenti nei quali sia stato coinvolto il medesimo Ente. Risulta, pertanto, che l'alea di soccombenza non necessiti di essere stimata e quantificata.

Ne deriva che alla data del presente documento non risulta necessario accantonare risorse al fondo contenzioso.

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare, la norma citata prevede l'accantonamento obbligatorio nelle seguenti condizioni:

| Condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % accantonamento su stanziamenti spesa per acquisto di beni e servizi (escluse fonti vincolate) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1) mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente                                                                                                                                                                                                  | 5%                                                                                              |
| A2) indicatore ritardo annuale dei pagamenti > 60 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5%                                                                                              |
| A3) mancata pubblicazione ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e/o mancata trasmissione alla PCC dello stock debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e delle informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture | 5%                                                                                              |
| B) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 31 e 60 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3%                                                                                              |
| C) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 11 e 30 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2%                                                                                              |
| D) indicatore ritardo annuale pagamenti tra 1 e 10 gg.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1%                                                                                              |

La norma citata prevede, altresì, che i dati che sottendono a tale valutazione siano acquisiti direttamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Alla data del presente documento, i dati desumibili dalla piattaforma suddetta non possono rappresentare le risultanze in proiezione al 31.12.2024 in quanto non sufficientemente aggiornate. Si porta comunque in evidenza che dalle scritture contabili dell'Ente si può con ragionevole certezza ipotizzare il mantenimento degli indicatori sopra riportati nei limiti tali da non imporre all'Ente un accantonamento a titolo di fondo di garanzia.

### ***Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa***

Ai sensi dell'art. 166 del TUEL, comma 1, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il comma 2 quater del medesimo articolo, prevede altresì che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Nel rispetto di quanto sopra esposto, i fondi sono stati quantificati come sotto specificato:

#### ***Fondo di riserva***

|                               | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale spese correnti         | 290.226,00      | 286.503,00      | 287.326,00      |
| Limite inf.: 0.3%             | 870,68          | 859,51          | 861,98          |
| Limite sup.: 2%               | 5.804,52        | 5.730,06        | 5.746,52        |
| <b>Stanziamiento bilancio</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> | <b>1.250,00</b> |

#### ***Fondo di riserva di cassa***

|                               | <b>2025</b>     | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Totale spese finali           | 300.226,00      |             |             |
| Limite inf.: 0.2%             | 600,45          | -           | -           |
| <b>Stanziamiento bilancio</b> | <b>2.500,00</b> | -           | -           |

### ***Fondo pluriennale vincolato***

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo odisavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo

complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data del presente documento non è stato costituito il FPV. Si rimanda tale attuazione contestualmente alla ricognizione ordinaria dei residui.

### ***Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati***

Si richiama quanto la normativa vigente prescrive in materia:

“Art. 21 d.lgs. 175/2016 – Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali.

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.”

Stante quanto sopra, preso atto che alcuno degli organismi partecipati dall'ente presenta un risultato negativo, tale fondo, benché istituito tra in fondi di bilancio, è stanziato a zero.

**NOTA INTEGRATIVA - Art. 11, comma 5, lett. a) D.lgs. 118/2011 - Criteri di valutazione FCDE**

| Codice         | Voce | Cap. | Art. | Descrizione                                                   | Media | % Inc. /<br>Acc. | F.C.D.E. 2025<br>(C) | F.C.D.E. 2026<br>(C) | F.C.D.E. 2027<br>(C) | Previsione<br>2025 | Previsione<br>2026 | Previsione<br>2027 | Note                               | Attivo |
|----------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| 10101          | 1002 | 1    | 1    | RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI                         | MSR   | 0                | 625                  | 625                  | 625                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | Accantonamento prudenzial del 25%  | Sì     |
| 10101          | 1013 | 1    | 1    | RECUPERO EVASIONE TASI ANNI PRECEDENTI                        | MSR   | 0                | 500                  | 0                    | 0                    | 1.000,00           | 0                  | 0                  | Accantonamento prudenziale del 50% | Sì     |
| 10101          | 1023 | 1    | 1    | TASSE DI CONCESSIONI COMUNALI                                 | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 50                 | 50                 | 50                 |                                    | Sì     |
| 10101          | 1025 | 1    | 1    | TASSA RIFIUTI (TARI)                                          | MSR   | 0,4              | 3.705,00             | 3.705,00             | 3.705,00             | 71.850,00          | 72.950,00          | 74.050,00          | Accantonamento prudenziale del 5%  | Sì     |
| 10101          | 1035 | 1    | 1    | RECUPERO EVASIONE TARI ANNI PRECEDENTI                        | MSR   | 0                | 250                  | 250                  | 250                  | 500                | 500                | 500                | Accantonamento prudenziale del 50% | Sì     |
| 30100          | 3063 | 1    | 1    | FITTI REALI DI FABBRICATI                                     | MSR   | 20               | 1.007,00             | 1.019,00             | 1.061,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | Accantonamento prudenziale del 50% | Sì     |
| 30100          | 3136 | 1    | 1    | CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX TOSAP                          | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |                                    | Sì     |
| 30100          | 3137 | 1    | 1    | CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX IMPOSTA PUBBLICITA'            | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 180                | 180                | 180                |                                    | Sì     |
| 30100          | 3140 | 1    | 1    | CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI (SOVR.BIM)            | MSR   | 0                | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | Accantonamento prudenziale del 30% | Sì     |
| 30100          | 3140 | 2    | 1    | RECUPERO EVASIONE CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI (SO | MSR   | 0                | 1.250,00             | 1.250,00             | 1.250,00             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | Accantonamento prudenziale del 50% | Sì     |
| 30200          | 3008 | 1    | 1    | SANZIONI AMMINISTRATIVE                                       | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 80                 | 80                 | 80                 |                                    | Sì     |
| 30300          | 3087 | 1    | 1    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI                                      | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 5                  | 5                  | 5                  |                                    | Sì     |
| 30500          | 3138 | 1    | 1    | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                   | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 900                | 900                | 900                |                                    | Sì     |
| 30500          | 3138 | 1    | 2    | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI                        | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 600                | 600                | 600                |                                    | Sì     |
| 30500          | 3160 | 1    | 1    | CONTRIBUTO CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA                       | MSR   | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 850                | 850                | 850                |                                    | Sì     |
| <b>Totale:</b> |      |      |      |                                                               |       |                  | <b>10.037,00</b>     | <b>9.549,00</b>      | <b>9.591,00</b>      |                    |                    |                    |                                    |        |

## PROSPETTO PARTE ACCANTONATA NELL'AVANZO PRESUNTO AL 31-12-2024

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' AL 31-12-2024 | 3.664,31         |
| FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA'                   | 0,00             |
| FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE               | 0,00             |
| FONDO CONTENZIOSO                                | 0,00             |
| ALTRI ACCANTONAMENTI                             | 17.063,94        |
| <b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>                  | <b>20.728,25</b> |

## PROSPETTO AVANZO VINCOLATO NELL'AVANZO PRESUNTO AL 31-12-2024

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DA PRINCIPI CONTABILI | 10.644,65        |
| VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                 | 34.983,57        |
| VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI       | 0,00             |
| VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE           | 0,00             |
| ALTRI VINCOLI                                      | 8.065,99         |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>                      | <b>53.694,21</b> |

**Piano degli investimenti e relativo finanziamento 2025-2027**

| Investimento                      | Entrata Specifica    | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Spesa                                              |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | Oneri urbanizzazione | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 2025= 5.000,00<br>2026= 5.000,00<br>2027= 5.000,00 |

#### All. 4) Nota Integrativa

Il Comune di PILA ha le seguenti partecipazioni:

- 1) CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.                      quota di partecipazione 0,0004%
- 2) A.T.L. Terre dell'Alto Piemonte  
Biella Novara Valsesia Vercelli s.c.a.r.l.      quota di partecipazione 0,05%
- 3) MONTEROSA 2000 S.p.A.                      quota di partecipazione 0,0823%

Il Comune di Pila fa inoltre parte dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e partecipa ai seguenti consorzi:

- C.O.VE.VA.R. Consorzio Vercelli Valsesia Rifiuti (Consorzio obbligatorio su base provinciale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti)